

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 491

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCOTTO

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché destinazione delle risorse all'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Presentata il 28 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riformare alcune norme che regolano l'imposta sulle successioni e donazioni apportando, in particolare, modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che hanno ripristinato la relativa normativa abrogata dal Governo Berlusconi con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, meglio conosciuta come « Tremonti-bis ».

La filosofia generale di questa proposta di legge è prevedere che l'imposta — mantenendo le agevolazioni per i trasferimenti

di valore medio o medio-basso a favore degli eredi — sia maggiore per i trasferimenti a favore dei beneficiari dei beni ereditati di valore medio o alto. Le attuali norme, infatti, prevedono franchigie troppo alte (1 milione di euro per erede, coniuge e parenti in linea retta) e imposizioni troppo basse (del 4 per cento per le stesse tipologie di beneficiari, del 6 per cento per i parenti fino al quarto grado e dell'8 per cento per gli altri soggetti).

A tale fine la presente proposta di legge prevede che oltre la soglia di 5 milioni di euro di beni ereditati la somma eccedente subisca un'imposizione fiscale triplicata rispetto a quella ordinaria. Inoltre prevede la

revoca dell'esenzione dall'imponibile sull'eredità dei titoli di Stato, che quindi saranno assoggettati alla medesima imposizione fiscale degli altri beni ereditati.

Con tali previsioni la proposta di legge, salvaguardando i beni ereditati e donati di valore medio o basso e riferibili, evidentemente, a ceti medi e popolari, intende da una parte dare attuazione all'articolo 53 della Costituzione, laddove sancisce che il sistema fiscale debba essere improntato a criteri di progressività, e dall'altra – grazie a una maggiore imposizione fiscale sui lasciti ereditari più alti – assicurare maggiori risorse da destinare alle politiche pubbliche, realizzando, in tal modo, una più equa politica di distribuzione della ricchezza.

Un terzo motivo, non meno importante, per approvare la presente proposta di legge è rappresentato dalla mobilità sociale che sarebbe generata da un aumento dell'imposizione fiscale dei beni trasferiti, per eredità, ai componenti delle classi di reddito medio-alte e che invece, proprio a causa dei meccanismi attuali, è fortemente limitata.

Infatti, l'attuale meccanismo di trasmissione della ricchezza per via ereditaria – unito a una bassa o parziale imposizione fiscale – favorisce eccessivamente e inopportunamente le classi di reddito più alte, rappresentando una delle forme maggiori di disuguaglianza e di immobilità sociale del nostro tempo. La legislazione italiana, con la sua franchigia di esenzione troppo alta (pari a 1 milione di euro per erede), a percentuali di imposizione fiscale troppo basse per gli eredi fino al quarto grado (pari al 6 per cento) e pari all'8 per cento per gli altri soggetti e con la mancata previsione di un'imposizione fiscale a carico di valori molto più alti (ad esempio, sopra i 5 milioni di euro), si attesta fra le più generose a livello europeo, ove le imposte sulla successione e donazione hanno un'aliquota a doppia cifra (la Germania il 50 per cento, la Gran Bretagna il 40 per cento).

Il lavoro dell'economista francese Thomas Piketty « Il capitale nel XXI secolo » ha evidenziato che l'esigua imposizione fiscale sui beni trasferiti per successione non solo

è fonte di stagnazione della mobilità sociale, ma accresce (e non si limita a perpetuarle) le disuguaglianze. Infatti il rendimento del capitale è superiore (almeno di quattro o cinque volte) all'attuale tasso di crescita e questo produce un oggettivo aumento delle disuguaglianze: i percettori di patrimoni migliorano la loro condizione economica e sociale a una velocità molto più alta di chi percepisce redditi da lavoro. Ad esempio, secondo la Banca d'Italia le modifiche all'imposta di successione intervenute nel nostro Paese tra il 1999 e il 2001 (con le leggi 23 dicembre 1999, n. 488, del Governo D'Alema, 21 novembre 2000, n. 342, del Governo Amato e n. 383 del 2001 del Governo Berlusconi), hanno portato dal 32 per cento al 40 per cento la percentuale di famiglie ricche che lasciano un'eredità e dal 26 per cento al 31 per cento quella delle famiglie povere. Questo significa che a causa di tali riforme sono aumentate le disuguaglianze. Afferma testualmente Piketty: « La stagnazione della popolazione – e ancora di più la sua diminuzione – accresce il peso del capitale accumulato dalle generazioni precedenti. E lo stesso vale per la stagnazione economica. Con una crescita debole è abbastanza plausibile che il tasso di rendimento da capitale superi nettamente il tasso di crescita, condizione prima e determinante per una gravissima disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza a lungo termine ». Questo comporta, ricorda ancora Piketty « il possibile ritorno del fenomeno a lungo termine dell'eredità i cui effetti si stanno già facendo sentire in Europa, e che, nel caso, potrebbero estendersi ad altre parti del mondo ».

Va ricordato, inoltre, che negli ultimi trenta anni abbiamo assistito a una riduzione significativa, anzi si potrebbe definire spettacolare, dell'imposizione fiscale sulla successione in tutto il mondo, come del resto dimostra l'imponente base di dati messa a disposizione dallo stesso economista francese: il tasso marginale superiore dell'imposta di successione è passato negli Stati Uniti d'America dal 77 per cento (1976) al 35 per cento (2013) e in Gran Bretagna dal 75 per cento (1976) al 40 per

cento (2013). In Italia nel 2001 il Governo Berlusconi (influenzato da un'analogha decisione assunta, lo stesso anno, dal Presidente americano Bush) provvedeva, di fatto, a cancellare l'imposta, dopo il percorso di graduale riduzione delle aliquote che i Governi D'Alema nel 1999 e Amato nel 2000 avevano intrapreso. Sarà il Governo Prodi, con il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, a ripristinarla. Anche negli Stati Uniti il Presidente Bush *junior* nel 2001 aveva previsto, per tappe successive, la sua completa cancellazione, che si sarebbe perfezionata nel 2010, ma il nuovo Presidente Obama, eletto nel 2009, ha bloccato *in extremis* tale riforma di carattere regressivo. Va ricordato che 120 tra le persone più ricche degli Stati Uniti (da Bill Gates a Warren Buffet, da Rockefeller *junior* a George Soros) firmarono, contro la riforma di Bush del 2001, un appello pubblicato sul *New York Times* con il quale dichiararono: «Togliere la tassa sulla successione arricchirebbe gli eredi dei miliardari americani, mentre renderebbe la vita ancora più difficile alle famiglie che fanno fatica a sbarcare il lunario. I milioni di dollari che si perderebbero dovrebbero essere inevitabilmente compensati o aumentando le tasse su categorie meno fortunate o tagliando la spesa pubblica su capitoli come la previdenza sociale, quella sanitaria, la protezione ambientale o altri programmi governativi molto importanti per il benessere della nostra nazione».

Dunque una modifica dell'imposizione fiscale sulla successione – con l'accentuazione delle aliquote sui trasferimenti di valore più elevato unita a un abbassamento delle franchigie – risponderebbe a quattro obiettivi importanti:

1) favorire sul lungo periodo una più significativa mobilità sociale;

2) ridurre le disuguaglianze;

3) limitare l'effetto perverso dell'immobilizzazione dei capitali in patrimoni e in rendite invece del loro utilizzo per gli investimenti economici e produttivi;

4) aumentare la capacità di spesa pubblica per i servizi sociali a favore dei cittadini.

Un'imposta di successione con un'adeguata aliquota (molto superiore a quella più alta) per i trasferimenti di beni milionari è dunque un'esigenza di giustizia sociale, di mobilità sociale e di buon funzionamento dell'economia. Un liberale come Luigi Einaudi scriveva che «esiste l'esigenza di non creare un privilegio a favore di chi non ha fatto nulla, di chi si contenta di godere nell'ozio la fortuna ereditata». Un'equa imposta sulla successione è dunque anche un modo per arginare il privilegio e per favorire chi investe ricchezza e patrimoni nell'economia reale, nell'attività di impresa e nella produzione.

La proposta di legge prevede (articolo 1, comma 1) a sostituire, rimodulandole, le attuali aliquote previste dall'articolo 2, commi 48 e 49, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, abbassando la franchigia dall'attuale milione di euro a 500.000 euro e innalzando l'imposizione fiscale dal 4 al 7 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all'8 per cento per i fratelli e le sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valore ereditato per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall'8 al 15 per cento su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Le stesse modifiche sono apportate alle aliquote relative all'imposizione sulle donazioni. Inoltre è previsto, con un comma aggiuntivo, che per un valore ereditato superiore a 5 milioni di euro l'imposizione fiscale ordinaria sia triplicata.

Con il comma 2, abrogando le lettere *h*) e *i*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, si comprendono nell'asse attivo ereditario i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, tutti gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto.

Al comma 3 si prevede che, entro il limite massimo di 4 miliardi di euro annui, le risorse rivenienti dall'attuazione delle predette disposizioni, opportunamente ac-

certate, affluiscano nell'ambito di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e, nella misura del 50 per cento, al Fondo

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con la previsione che tale cifra sia destinata al sostegno dei canoni di locazione per i giovani di età inferiore a trentasei anni e con un indicatore della situazione economia equivalente inferiore a 35.000 euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47 di valore complessivo netto eccedente 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di

più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49.1. Le aliquote previste dal comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47 di valore complessivo netto eccedente 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

3. Entro il limite massimo di 4 miliardi di euro annui, le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili, sono stabilite le disposizioni necessarie per vincolare la somma al finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al sostegno dei canoni di locazione in favore dei giovani di età inferiore a trentasei anni e con indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro annui.



19PDL0008440